



ADM OPEN HEARING

BREXIT IN DOGANA – LA CIRCOLARE 49/2020

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2020, ORE 9:00

MODULO CONTRIBUTO

Osservazioni e contributi (non più di 4000 battute, senza spazi) vanno inoltrati entro cinque giorni dall'*open hearing* alla casella di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it.

Tutti i testi saranno pubblicati nel sito istituzionale ADM - www.adm.gov.it - e potranno essere utili a migliorare la nostra azione amministrativa.

ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

FRATINO G. & FIGLI SRL

E MAIL o TELEFONO

email: nicola.fratino@fratino.com - tel 0859063855

Come già anticipato dai miei colleghi doganalisti, è indispensabile che si chiarisca la questione della competenza territoriale di cui all'art. 221 RE.

Se è vero che in alcuni casi sdoganare presso la dogana competente può creare all'operatore alcune difficoltà logistiche, è anche vero che con l'ausilio della procedura del "luogo approvato" le operazioni non sarebbero poi così complesse.

Inoltre l'efficacia dei controlli migliorerebbe notevolmente, poiché l'amministrazione doganale avrebbe un contraddittorio diretto con l'esportatore e non solo con l'operatore doganale.

Ritengo quindi che l'invito/obbligo di sdoganare presso la dogana territorialmente competente possa essere ribadito, chiarendo quali sono le "circostanze giustificate" che possono portare ad una deroga.

Deroga che, soprattutto per le operazioni ripetitive, è auspicabile sia autorizzata dalla dogana territorialmente competente, che è l'unica a conoscere in fondo la realtà del proprio territorio e le esigenze delle ditte che vi operano.